

REGOLAMENTO DELL' "ELENCO SPECIALE"
AMICI dell'UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI
Approvato dall'Assemblea del 29 novembre 2019

Caratteristiche, diritti e obblighi dell'iscritto all' "Elenco speciale"

1- Con l'obiettivo di incrementare la diffusione della conoscenza giornalistica e dell'informazione, possono chiedere di essere inseriti in un "Elenco speciale" dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici anche le persone fisiche non iscritte all'Ordine dei giornalisti o alle Associazioni regionali della stampa, purché svolgano la propria attività lavorativa con comprovata esperienza e professionalità nell'ambito della comunicazione e divulgazione scientifica e tecnologica, contribuendo allo sviluppo e al potenziamento della conoscenza in questo settore e al networking nel senso più ampio del termine. Coloro che vengono ammessi nell' "Elenco speciale", non soci, non hanno diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo, né in ambito di Assemblea, né di presentarsi per le cariche sociali previste dallo Statuto.

2- Gli iscritti all' "Elenco speciale" possono:

- partecipare alla vita culturale, agli eventi, alle visite tecniche organizzate dall'Unione sia in Italia che all'estero nella stessa misura dei soci effettivi compatibilmente con la disponibilità dei posti. Il Consiglio direttivo può stabilire delle quote di partecipazione. Sono anche invitati a frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento, senza beneficiare dei crediti professionali per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti, con lo scopo di accrescere la propria formazione negli ambiti giornalistici e deontologici del settore. Possono proporre al Consiglio direttivo spunti per attività di divulgazione scientifica nell'ottica degli obiettivi dell'Unione.

3- Gli iscritti all' "Elenco speciale" sono tenuti a:

- rispettare le regole dello Statuto e del Regolamento interno all' "Elenco speciale" dell'Unione;
- rispettare le normative vigenti in materia di privacy, di cybersecurity, eventuali convenzioni dell'Unione riguardanti il know-how e la protezione intellettuale;
- rispettare le eventuali, presenti o successive, social media policy e regole interne di comportamento dell'Unione sul web;
- pagare ogni anno la quota di iscrizione di 50 Euro, fissata dal Consiglio direttivo nell'ammontare dei 2/3 rispetto al socio ordinario dell'Unione.

4- Nel momento in cui l'iscritto all' "Elenco speciale" dell'Unione entra nell'Ordine dei giornalisti, come pubblicista o professionista, è automatico il suo passaggio a essere socio dell'Unione con diritto di elettorato attivo e passivo.

Domanda di iscrizione all'Elenco speciale

Il candidato che desidera aderire all' "Elenco speciale" dell'Unione presenta la domanda alla segreteria dell'Unione, allegando il curriculum e il materiale sull'attività di comunicazione e divulgazione scientifica e tecnologica. La decisione insindacabile sull'ammissione del candidato all' "Elenco speciale" spetta al Collegio dei probiviri, così come il rigetto della richiesta di adesione che deve essere motivato. Nella richiesta, l'aspirante dichiara di accettare senza riserve le finalità, gli obiettivi, l'etica e lo Statuto dell'Unione. Il candidato deve attenersi anche alle regole deontologiche professionali di trasparenza, di equità e di eticità dell'informazione giornalistica, anche se non iscritto all'Ordine dei giornalisti. L'iscrizione del candidato all' "Elenco speciale" dell'Unione decorre dalla data di deliberazione del Collegio dei probiviri e viene accolta e comunicata dal Consiglio direttivo.

Dopo l'ammissione e il pagamento della quota di iscrizione, la persona riceve una tessera specifica per questo "Elenco speciale" dell'UGIS.

Cessazione del rapporto tra l'Unione e l'iscritto all' "Elenco speciale"

La conclusione dell'adesione può avvenire per:

- a) recesso volontario (da comunicare al Consiglio direttivo);
- b) mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
- c) decesso;
- d) evidente e ripetuto comportamento non conforme alle finalità dell'Unione, allo Statuto ed al regolamento interno all' "Elenco speciale";
- e) conflitto di interessi non dichiarato al momento dell'adesione nei confronti della finalità dell'Unione.

La perdita di qualifica di aderente all' "Elenco speciale" avviene automaticamente e viene applicata dal momento della sua constatazione nei casi a, b, c; in tutti gli altri casi la perdita di iscrizione viene sancita a maggioranza semplice del Consiglio direttivo ed è efficace dalla data della delibera.

Milano, 1 luglio 2020

Il presidente
Giovanni Caprara

